

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

(Denominazione - Sede)

1) E' costituito, ai fini dell'articolo 38, comma 3, lettera a) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 ss. Cod.Civ., senza scopo di lucro denominato "CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica".

2) Il Consorzio ha sede in Gubbio (PG), Corso Garibaldi n. 70.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi amministrative, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata in anni 20 (venti); e può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano motivi di continuazione; in tal caso la durata si intenderà prorogata sino all'esaurimento dei rapporti in essere.

Titolo II

Articolo 3

Scopo - Oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha come obiettivo primario quello di ridurre l'impatto ambientale attraverso il riciclaggio, recupero, ripresa e ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei rifiuti di imballaggi rigidi e non secondari e terziari in materiale poleolefinico stampato ad iniezione e estrusione, compresi quelli generati dal consumo dei

prodotti dei propri consorziati, nonché adempiere agli obblighi di riciclaggio, recupero, ripresa e ritiro a carico dei propri consorziati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006

In particolare, si pone come scopo quello di organizzare, garantire e promuovere la ripresa, il ritiro, la raccolta dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate; il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

Informare gli utenti di imballaggio in materiale plastico, ed in particolare dei consumatori, sul loro ruolo e sui sistemi di raccolta e di recupero disponibili; sul significato del marchio apposto sugli imballaggi in materiale plastico e sui pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di materiale plastico.

Promuovere in Italia ed all'Estero, l'utilizzo ed avvio al riciclo di imballaggi in plastica, diffondendo la conoscenza delle problematiche e dei vantaggi relativi all'utilizzo degli stessi, sia per quanto riguarda la clientela diretta, che per quanto riguarda gli utilizzatori finali, e, ricorrendo, anche ai canali pubblicitari; studiare e gestire, in tutto o in parte, in proprio o in forma associata con altri Enti Pubblici e privati, nell'interesse dei membri, soluzioni tecnico-organizzative relative al recupero degli imballaggi prodotti dagli associati, o simili a questi, al recupero, riciclaggio e riutilizzo dei materiali contenuti negli stessi imballaggi.

Il Consorzio svolge tutte le funzioni secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

Il Consorzio, inoltre:

a) mette a punto e trasmette all'Autorità competente e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nei termini fissati dalla Legge, un proprio Programma specifico di prevenzione

che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) entro il 30 settembre di ogni anno e, comunque nei termini fissati dalla Legge, predisporre e trasmettere all'Autorità competente e al CONAI un Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione;

c) entro il 31 maggio di ogni anno e, comunque nei termini fissati dalla Legge, predisporre e trasmettere all'Autorità competente ed al CONAI una Relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli iscritti che partecipano al sistema e del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

d) entro il 31 marzo di ogni anno e, comunque nei termini fissati dalla Legge, trasmettere all'Autorità competente ed al CONAI l'elenco dei propri consorziati.

Il Consorzio può presentare per i consorziati la comunicazione prevista dalla Legge 25 gennaio 1994 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero previste da ogni altro provvedimento legislativo in materia.

Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al CONAI e/o di ogni altro Consorzio e/o Persona Giuridica e/o Ente operante in materia, nonché per la loro partecipazione e voto nell'assemblea di tali organismi.

Il Consorzio svolge con riguardo agli imballaggi in materiale plastico ogni altra funzione prevista per i consorzi di cui all'art.40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ovvero prevista da ogni altro provvedimento legislativo in materia, ivi compresi gli artt. 217 e

seguenti D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; può assumere partecipazioni in altri Enti, Consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazioni nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati.

Effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio, ricerca, sia in ordine alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti, che alle possibilità di evoluzione e di modifica delle attuali produzioni, che in ordine alle possibilità di penetrazione commerciale. A tali fini, per mero scopo di ricerca, il Consorzio potrà promuovere o partecipare a progettazione di nuovi prodotti o processi produttivi ed alla produzione di prototipi potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca; partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, e successive modifiche integrazioni e norme attuative.

Effettua le opportune azioni anche legali, nell'interesse delle categorie dei consorziati.

Titolo III

Requisiti - Ammissione - Quote di partecipazione - Obblighi - recesso ed

esclusione - Accrescimento e intrasferibilità delle quote.

Articolo 4

(Requisiti, ammissione, categorie e numero dei consorziati)

1) Possono partecipare al Consorzio tutti gli operatori economici tenuti per legge agli obblighi di riciclaggio, recupero, ripresa, raccolta e ritiro degli imballaggi e rifiuti di imballaggi definiti al precedente art. 3, e responsabili della loro corretta ed efficace gestione ambientale.

Ai fini del presente statuto le imprese consorziate sono distinte nelle seguenti categorie, in base all'attività prevalente determinata secondo il criterio del fatturato:

a) PRODUTTORI (da intendersi come operatori economici che provvedono alla trasformazione di materie polimeriche quali i fabbricanti di imballaggi secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi secondari e terziari vuoti e relativi semilavorati, nonché i fornitori di materiali per la fabbricazione di imballaggi);

b) UTILIZZATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al riempimento di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti e distributori di imballaggi pieni e/o vuoti; nonché importatori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico);

c) RICICLATORI/RECUPERATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al ritrattamento, in un processo produttivo, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, ovvero che utilizzano rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico per generare materie prime secondarie o prodotti attraverso i trattamenti consentiti dalla Legge);

d) RACCOGLITORI (da intendersi come operatori economici che provvedono alla raccolta e

al trasporto di imballaggi e rifiuti di imballaggi primari e secondari in materiale plastico su superfici private e non, ed eventualmente alla loro bonifica).

Non è ammessa la partecipazione al Consorzio su più categorie.

2) Possono partecipare al Consorzio, le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dalla plastica secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile.

2 bis) Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici ed Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.

3) Chi intende essere ammesso come consorziato deve fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al presente articolo, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

4) L'ammissione al Consorzio costituisce, in ogni caso, atto di autonomia contrattuale, ragione per cui il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio e dei Consorziati, potrà respingere le domande di ammissione con provvedimento motivato.

4 bis) La delibera di ammissione di nuovi Consorziati produrrà i propri effetti dal momento della sua annotazione, a cura degli amministratori, nel libro dei consorziati; tuttavia, i nuovi Consorziati hanno diritto di voto in Assemblea solo a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della loro ammissione.

5) Le imprese che esercitano le attività proprie diverse dalle categorie dei consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con

apposito regolamento.

6) Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 5

(Quota di associazione - Quote di partecipazione al Consorzio)

1. Il numero delle quote di associazione è stabilito in numero pari al numero dei consorziati. Il valore unitario è determinato dall'Assemblea con propria delibera.

L'insieme delle quote di associazione costituisce il fondo consortile di cui all'art. 11 del presente statuto.

Il versamento della quota di associazione dovrà avvenire, da parte del consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. dell'avvenuta deliberazione da parte del Consiglio dell'accoglimento della domanda di ammissione. Il mancato versamento della quota di associazione entro il predetto termine importerà decadenza dall'ammissione.

2. Le quote di partecipazione al Consorzio, espresse in millesimi, sono ripartite, tra le diverse categorie di cui all'art.4, comma 1, come segue:

a) alla categoria dei consorziati di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 60% (sessanta per cento);

b) alla categoria di consorziati di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

c) alla categoria dei consorziati di cui al comma 1, lettera c) è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

d) alla categoria di consorziati di cui al comma 1, lettera d) è riservata una quota del 20% (venti per cento).

3. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui sopra, le quote di partecipazione,

espresse in millesimi, sono assegnate ai singoli consorziati come segue:

- per i consorziati di cui alla lettera a) in base ai Kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;
- per i consorziati di cui alla lettera c) in base ai kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari riciclati/recuperati da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;
- per i consorziati di cui alla lettera d) in base ai kilogrammi raccolti da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6milioni (sei milioni) di kilogrammi;
- per la categoria di consorziati di cui alla lettera b), in base al numero dei consorziati espressione della categoria.

Il quantitativo massimo di kilogrammi, come sopra stabilito, potrà essere aggiornato ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione, sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle comunicazioni inviate entro il 31 gennaio di ogni anno da ciascun consorziato al Consiglio medesimo, secondo le modalità determinate in via regolamentare. Tale ripartizione dovrà essere convalidata dall'assemblea.

5. Le quote dei nuovi Consorziati verranno determinate all'inizio dell'anno solare successivo a quello della loro ammissione, mediante una corrispondente riduzione proporzionale della quota degli altri associati, appartenenti alla stessa categoria.

6. Per lo svolgimento dell'attività consortile i consorziati devono versare al Consorzio un contributo annuo che verrà determinato come segue:

- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera a), in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare in corso;
- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera b), qualora importino imballaggi non primari nel mercato nazionale, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, importati ed immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare in corso
- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera c), qualora immettano sul mercato imballaggi, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare in corso;
- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera d), qualora immettano sul mercato gli imballaggi bonificati, nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare in corso;
- per le altre categorie di cui all'art.4, comma 1, ivi compresi i consorziati delle categorie b), c) e d) che non immettono / importano imballaggi sul mercato, in misura fissa.

I Contributi previsti in misura proporzionale saranno dovuti unicamente dai Consorziati che effettuano la prima cessione o immissione sul mercato sul mercato nazionale, anche tramite importazione. Sia l'importo dovuto in misura proporzionale che quello dovuto in misura fissa, saranno determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con apposito Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere acconti sui contributi da determinarsi.

Nessun contributo annuo sarà dovuto dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria ammessi a partecipare al Consorzio.

7. Nel caso di ingresso di nuovo consorziato, questi dovrà versare oltre alla quota di associazione il contributo annuo relativo alla categoria di appartenenza determinato come al precedente comma 6.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare un contributo aggiuntivo che lo stesso è obbligato a versare all'atto dell'adesione.

8. E' comunque facoltà di ciascun consorziato versare dei contributi superiori rispetto a quelli obbligatori determinati.

Articolo 6

(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I Consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio che gli sono proprie.

E' in facoltà dei consorziati stipulare tra loro patti per disciplinare l'esercizio dei loro diritti ed obblighi nel Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

- b) versare il contributo annuo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati;
- e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- f) favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 7

(Sanzioni)

1. Il mancato versamento della quota di associazione nel termine di cui all'articolo 5, punto 1, del presente Statuto renderà inefficace il provvedimento di ammissione ed importerà la decadenza del Consorzio inadempiente.
2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni sanzionabili, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili ed i criteri direttivi per la loro determinazione, e le norme del relativo procedimento.
- 3.. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

Articolo 8

(Recesso dei consorziati)

1. Il consorzio può recedere dal Consorzio in ogni tempo.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio;

essa produrrà i suoi effetti al termine del relativo trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre). Resta, dunque, fermo l'obbligo del consorziato receduto di versare i contributi dovuti fino al termine del relativo trimestre.

3. Il Consorzio comunica all'Autorita' competente ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto.

Articolo 9

(Decadenza ed esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso con il pagamento dei contributi annui, che contravvenga a deliberati legittimamente assunti dagli organi consortili, più in generale che compia atti di inadempimento gravi nei confronti degli obblighi assunti con l'adesione al Consorzio; l'esclusione ha effetto immediato, e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato decaduto o escluso.
4. La delibera che dichiara la decadenza o esclusione produrrà i suoi effetti nel momento della sua annotazione, a cura degli amministratori, nel Libro dei Consorziati. Resta, però, fermo l'obbligo del Consorzio decaduto o escluso di pagare tutti i contributi dovuti fino

al termine del trimestre nel quale è deliberata la decadenza o l'esclusione.

Articolo 10

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Titolo IV

Fondo consortile - Mezzi finanziari - esercizio sociale

Articolo 11

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma secondo quanto stabilito nell'art.5 comma 1.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie; deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 12

(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

- a) dalle somme versate dai Consorziati per costituire il fondo consortile;
- b) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 5, comma 6;

- c) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
- d) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.
- e) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
- f) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;
- g) da ogni altra somma riconosciuta al Consorzio da Enti, Autorità e/o Consorzi, operanti nel sistema della gestione degli imballaggi.

Articolo 13

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; redige, inoltre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 giugno e, comunque, nei termini fissati dalla Legge e/o utili affinché il Consiglio di Amministrazione possa provvedere, nel termine di legge, al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il registro delle imprese.
- 3 bis) I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio.

Titolo V

Organi consortili

Articolo 14

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti.
- d) il Revisore contabile o il Collegio dei revisori contabili

Articolo 15

(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione. L'avviso, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, deve essere inviato a mezzo di raccomandata A. R. o di telefax.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte purché siano presenti la totalità dei Consorziati aventi diritto di voto, partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e siano stati informati i revisori contabili. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per

la prima convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, le cui funzioni, nelle sedute ordinarie, vengono svolte dal Direttore Generale.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 16

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote di cui è titolare, con il limite minimo di un voto per ogni consorziato anche se privo di quote di partecipazione.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

3. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti, almeno dall'anno solare precedente, nel libro dei consorziati e che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi annuali previsti nel presente

Statuto.

Articolo 17

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 20;
- c) elegge il Revisore contabile o i componenti del Collegio dei revisori contabili ed il Presidente del collegio stesso;
- d) determina e delibera sull'eventuale assegnazione di indennità annuali di carica al Presidente e ai Vice Presidenti e di un'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e revisori contabili;
- e) delibera il valore unitario delle quote di associazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- f) prende atto della relazione predisposta dal CdA sulla gestione degli imballaggi, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
- g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- h) approva i regolamenti consortili e delibera sulle proposte di modifica degli stessi;
- i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere di

includere argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 13, comma 3.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno delle quote di partecipazione e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di quelle presenti.

5. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti delle quote di partecipazione presenti o rappresentate.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione o modifica dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza assoluta dei voti delle quote dei partecipanti presenti o rappresentanti.

Articolo 18

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo di quote di partecipazione presenti o rappresentate. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Ciascun Consorziato, all'atto della sua ammissione, potrà designare per iscritto la persona fisica che lo rappresenterà stabilmente negli Organi del Consorzio. La rappresentanza può essere conferita solo ai legali rappresentanti, soci, amministratori o dipendenti del Consorziato stesso.
2. In occasione di singole Assemblee il Consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato cui dovrà conferire delega scritta nella quale dovrà indicare la data dell'Assemblea cui la delega si riferisce, la denominazione o ragione sociale del Consorziato delegato e, per le persone giuridiche, l'indicazione della persona fisica che per il delegato presenzierà all'Assemblea, da scegliere tra quelle di cui al precedente comma 1. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Lo stesso Consorziato non può rappresentare in Assemblea più di due Consorziati.

Articolo 20

(Consiglio di Amministrazione)

1. Possono essere eletti come amministratori solo le persone fisiche designate dai Consorziati ai sensi dell'articolo 19, punto 1, del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea e dovrà essere così rappresentato:
 - sei amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - un amministratore facente parte di cui alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - due amministratori facenti parte alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - due amministratori facenti parte della categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3. Qualora un categoria di consorziati di cui all'articolo 4, comma 2, non fosse

rappresentata nel Consorzio, il consigliere o i consiglieri ad essa spettante saranno ripartiti proporzionalmente al totale delle categorie rappresentate. Se si dovesse verificare la indivisibilità, frazione di uno, l'Assemblea dei consorziati stabilirà a quali delle categorie rappresentante sarà attribuito il consigliere.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione con apposite modalità determinate da regolamento.

4 bis) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i Revisori contabili e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio. Il Direttore Generale provvede anche a redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese vive e documentate legittimamente sostenute per l'esercizio del mandato, entro un tetto massimo stabilito dall'Assemblea, fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di appartenenza all'area di rappresentanza; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato o dai revisori contabili.

7. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per due o più sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal suo incarico. La revoca è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione o da tanti consorziati che rappresentino almeno 1/5 delle quote di partecipazione.

Articolo 21

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio, che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare e a titolo esemplificativo:
 - a. elegge e revoca il Presidente e i Vice Presidenti nel rispetto delle previsioni dell'articolo 23 ;
 - b. nomina e revoca il Direttore Generale;
 - c. attribuisce specifici incarichi e delega talune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti, al Presidente, al/i Vicepresidente/i, a taluni Consiglieri ed al Direttore generale;
 - d. convoca l'Assemblea;
 - e. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
 - f. definisce annualmente la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e dell'apposito regolamento;
 - g. redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 5 comma 6 °, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;
 - i. predisporre e approva il Programma specifico di prevenzione, il Piano specifico di

- prevenzione annuale e la Relazione annuale sulla gestione, di cui all'art. 3, e le trasmette all'Autorità competente ed al CONAI nei termini di legge;
- j. propone all'Assemblea le modifiche allo statuto
 - k. adotta gli schemi dei regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - l. delibera la stipulazione di accordi, convenzioni, atti e contratti, di ogni genere, inerenti l'attività consortile;
 - m. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
 - n. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata;
 - o. delibera sulla decadenza ed esclusione dei consorziati;
 - p. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7;
 - q. autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
 - r. delibera su ogni altro argomento e compie ogni altro atto e/o operazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano espressamente riservati ad altri organi del Consorzio;
- Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati e può delegare

alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate funzioni.

Articolo 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché sia presente la totalità dei suoi membri.
2. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
- 4 bis) Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 5) . E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Articolo 23

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente o sia impedito in modo definitivo nell'esercizio della carica, il nuovo Presidente che sarà scelto fra i due Vice Presidenti, dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) raccoglie le deleghe dei consorziati di cui all'articolo 3;

f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

3 bis) In caso di effettiva necessità ed urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni ed assumere anche decisioni eccedenti la sua sfera di competenza; in tali casi è tenuto a sottoporli alla

ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

I Vice Presidenti eletti dal Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli amministratori rappresentanti delle aree o categorie alla quale non appartiene il Presidente. I Vice Presidenti durano in carica tre anni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Articolo 24

(Rappresentanza legale dei Consorzi)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate loro dal Consiglio di Amministrazione; in via generale il Vice Presidente più anziano di età ha la rappresentanza in caso di assenza o impedimento del Presidente; se impedito anche lui, ha la rappresentanza l'altro Vice Presidente.

Articolo 24 bis.

(Controllo legale dei conti)

1) L'Assemblea ordinaria del Consorzio affida il controllo legale dei conti ad un Revisore contabile o, in alternativa, ad un Coleggio dei revisori contabili, deliberando sulla relativa opzione prima di procedere alla elezione.

2) il Revisore contabile deve essere scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia.

3) Il Collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri effettivi e due supplenti ed i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea.

4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei consorziati.

5) I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nell'ipotesi di controllo collegiale, qualora uno dei revisori cessi dalla carica, per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti; il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte.

6) Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7) Il Revisore contabile / il Collegio dei revisori contabili:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c. accerta la regolare tenuta della contabilità;

d. redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8) I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9) All'attività dei revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10) Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, oltre all'indennità eventualmente deliberata dall'Assemblea.

Articolo 24 *ter*

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive. Provvede, inoltre, alla

verbalizzazione delle sedute di tali organi.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Disposizioni finali

Articolo 25

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 26

(Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione adotta appositi regolamenti e le relative modifiche e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri in aggiunta a quelli già previsti per legge debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Articolo 27

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante

collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con i produttori di materie prime, gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 28

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le disposizioni di legge o regolamentari in materia.

Articolo 29

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra consorziati e consorziati, tra consorziati e Consorzio e tra consorziati ed organi del consorzio, che avessero titolo nella interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dei regolamenti, e più in generale in rapporti consortili ed eventuali rapporti paraconsortili, saranno devoluti ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati da persona designata dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede consortile.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile in tema di arbitrato rituale.

Resta, tuttavia, fermo che per le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi e/o degli interessi e/o delle sanzioni e/o di ogni altra somma dovuta dai consorziati al Consorzio in forza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del CdA, al

Consorzio è data facoltà di agire anche dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con azioni monitorie, di accertamento, di condanna e con ogni altra azione giudiziaria ritenuta utile. L'iniziativa del Consorzio radicherà la controversia dinnanzi all'AGO, limitatamente alle dette materie, anche per i connessi giudizi di opposizione e/o per quelli eventuali di impugnazione ed esecuzione.